

Delibazione (giudizio di) - sentenze in materia matrimoniale - emesse da tribunali ecclesiastici - Matrimonio - Nullità - Sentenza dei tribunali ecclesiastici - Delibazione - Condizioni - Accertamento della conoscenza o della conoscibilità della riserva mentale di esclusione di uno dei "bona matrimonii" - Necessità - Mancanza - Tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole - Principio di ordine pubblico - Fattispecie.

In tema di delibazione delle sentenze canoniche dichiarative della nullità del matrimonio concordatario, costituisce principio di ordine pubblico la tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, cosicché non può essere delibata la sentenza ecclesiastica che abbia accertato l'esclusione dei "bona matrimonii" da parte di uno dei coniugi, quando sia rimasta a livello di riserva mentale di uno di essi e sia stata accertata l'assenza del consenso o quanto meno la presa d'atto dell'altro. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego di delibazione della sentenza canonica che aveva accertato l'esclusione unilaterale del "bonum sacramenti" e del "bonum prolis" da parte del marito, con una riserva mentale mai portata a conoscenza della moglie, né dalla stessa conoscibile).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18429 del 08/06/2022 (Rv. 665300 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_797

Corte

Cassazione

18429

2022